

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SPETIČ, SERRI, TEDESCO TATÒ, ARFÈ,  
BERLINGUER, LAMA, TARAMELLI, FERRAGUTI, CALLARI GALLI,  
ALBERICI e TOSSI BRUTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1988

### Norme di tutela dei cittadini stranieri in Italia

ONOREVOLI SENATORI. – Sembra quasi superfluo continuare ad interrogarci se e in quale misura gli italiani siano razzisti o meno, basandoci su effimere indagini coinvolgenti piccoli segmenti di opinione pubblica. La sfida che dobbiamo saper cogliere è in realtà ben più impegnativa, poichè si tratta di costruire le basi di una società aperta, multirazziale e multiculturale, integrando, su basi di parità di condizioni e possibilità, la massa crescente di immigrati dai paesi dell'altra sponda del Mediterraneo, dell'Africa subsahariana, dalle Filippine, dai Caraibi ed altre zone del mondo.

Grazie alla legge n. 943 del 30 dicembre 1986 hanno regolarizzato la propria posizione in Italia circa centomila cittadini stranieri, ma

si calcola che siano in realtà non meno di un milione i cittadini stranieri dimoranti in Italia in maniera irregolare e quindi sottoposti a brutale sfruttamento da «imprenditori» senza scrupoli, privi di qualsiasi diritto, soggetti a ricatti ed umiliazioni cui non possono opporre resistenza trovandosi in una situazione di estrema precarietà. Molti sono lavoratori stagionali, altri svolgono forme di lavoro apparentemente autonomo o sono semplicemente in cerca di fonti di sostentamento.

Noi crediamo che la legge n. 943 debba essere applicata integralmente e nel pieno rispetto dei principi che l'hanno ispirata. Questa nostra proposta vuole invece essere un contributo alla stesura di una «carta dei diritti dei cittadini stranieri» per la creazione di una

normativa di tutela, quanto mai necessaria vista la dimensione del fenomeno e i suoi sviluppi realisticamente ipotizzabili.

È infatti necessario capire a fondo le cause e le tendenze di queste migrazioni che paiono destinate ad esercitare una profonda influenza su alcune caratteristiche, anche strutturali, del nostro Paese. Sono certamente il segno forse più significativo di un'epoca di crisi e di transizione che è destinata a durare molti decenni, assumendo le caratteristiche di un fatto di grande portata storica, che rappresenta emblematicamente la drammaticità del rapporto Nord-Sud, reso oggi ancora più acuto in seguito all'aggravarsi del problema dell'indebitamento dei paesi in via di sviluppo, delle distorsioni del sistema economico mondiale, persino dei fenomeni di distruzione delle risorse provocati dalle catastrofi ecologiche moderne.

Guai a noi, se considerassimo le migrazioni internazionali come un fastidioso problema da limitare ed arginare con provvedimenti di tipo amministrativo. Nella storia umana le migrazioni sono state anche fatto di civiltà. Intiere nazioni sono nate da questi spostamenti di popolazione, a cominciare dalla nazione americana. Gran parte delle migrazioni passate hanno riguardato i flussi di popolazione dall'Europa sovrappopolata verso i «nuovi mondi», come le Americhe, l'Australia, la Nuova Zelanda. Fanno eccezione soltanto gli spostamenti di popolazioni dal golfo di Guinea per la vergognosa tratta degli schiavi di colore. Si calcola che soltanto nella prima metà del secolo non meno di 50 milioni di europei (tra cui moltissimi, se non la maggioranza, erano italiani) siano emigrati oltreoceano. Il loro calvario tragico, intriso di sofferenza ed umiliazioni, è ben noto e ne dovremmo tener conto anche affrontando il problema dell'integrazione degli immigrati in Italia ed in Europa. Conoscere la storia della nostra emigrazione all'estero significa infatti capire meglio i sentimenti e le esigenze dei lavoratori stranieri nel nostro paese.

La seconda metà del secolo è invece caratterizzata da flussi inversi, per cui l'Europa da continente di emigrati si trasforma gradualmente in zona di accoglimento di forza lavoro e popolazioni extraeuropee. In ciò è sentita l'influenza dei condizionamenti storici deter-

minati anche dal processo di decolonizzazione, specie per la Francia, l'Inghilterra ed i Paesi Bassi. Notevoli sono inoltre gli spostamenti dai paesi del bacino mediterraneo, anche dalle sponde europee, verso il Nord Europa più sviluppato.

La pressione migratoria dai paesi in via di sviluppo extraeuropei diventa sempre più forte in seguito al «boom» demografico che ne sta aumentando la povertà in senso assoluto. Basti pensare che i paesi ricchi posseggono oggi l'80 per cento del prodotto mondiale con il 20 per cento della popolazione. Nel resto del mondo il rapporto è drammaticamente inverso!

Le caratteristiche dei flussi migratori in Italia sono abbastanza note, ma vale la pena riassumerle per sommi capi.

C'è, innanzitutto, una forte immigrazione araba dai territori del Nord Africa, vicini all'Italia. Dai tunisini a Mazzara del Vallo, agli egiziani impiegati nelle fonderie del reggiano, si è passati a fenomeni diffusi di presenza di lavoratori arabi nelle campagne meridionali, dove è gravissima la situazione nel campo del «caporalato».

Altri sono risaliti lungo la penisola e si trovano oggi in tutte le maggiori città, spesso in preda a gente senza scrupoli che li sfrutta tenendoli ai margini della legalità. Sono in gran parte mussulmani e lamentano l'assenza di luoghi per il culto ed il rispetto di alcune norme coraniche per quel che riguarda l'alimentazione e la sepoltura dei loro morti.

C'è poi un forte flusso di migrazione dalle Filippine, in gran parte femminile e concentrato nelle grandi città, dove queste ragazze, spesso colte e cattoliche praticanti, svolgono per lo più lavori di collaborazione domestica. Per molte ragazze filippine (ma questo vale anche per gli altri) l'Italia è soltanto una tappa nella ricerca di una sistemazione, preferibilmente in Nord America. Simile a quella filippina è anche la migrazione dai Caraibi e dal Centroamerica. Nel campo della collaborazione domestica e dei pubblici esercizi troviamo anche un numero considerevole di immigrati dallo Sri Lanka, tra cui molti Tamil.

Potrebbero essere considerati alla stregua di esiliati politici «de facto» invece le migliaia di eritrei che sono una delle comunità più affermate ed organizzate.

In aumento è invece l'immigrazione dai paesi subsahariani, facenti parte di quella che per comodità viene chiamata l'Africa nera. Si tratta di un'immigrazione atomizzata e seminomade, di giovani ambulanti ed artigiani di fortuna che cercano di sopravvivere accumulando quel poco di capitale che consentirebbe loro un ritorno nel proprio paese che si trova spesso in preda a gravissime crisi economiche e politiche. Si tratta comunque degli stranieri maggiormente sottoposti a processi di emarginazione sociale ed i più colpiti dall'intolleranza razzista, anche se spesso la motivazione dei rigurgiti di razzismo può essere ricondotta nell'ambito della spietatezza delle regole della concorrenza in campo commerciale.

Tra le più antiche e comunque più organizzate va annoverata infine l'immigrazione cinese, presente in alcune grandi città con forti caratteristiche di comunità chiuse ed omogenee.

A questo punto diventa chiaro che il problema non è risolvibile con politiche restrittive e di tipo burocratico poliziesco. Non si può immaginare, nemmeno per assurdo, che l'Italia democratica possa essere in grado di rendere impermeabili 8 mila chilometri di frontiera marittima e terrestre per impedire l'ingresso di lavoratori stranieri, senza limitare con ciò la propria caratteristica di società liberale.

Il problema va affrontato sia con una necessaria concertazione a livello europeo per la definizione di politiche comuni nei campi della normativa riguardante l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri, che per l'approntamento di strumenti di tutela dei loro diritti sociali e civili, come pure della loro identità etnico-culturale e religiosa. Soltanto una moderna legislazione di tutela sociale e di lotta al fenomeno del lavoro nero possono rappresentare, assieme ad una politica di cooperazione economica volta alla creazione di nuovi posti di lavoro nei paesi in via di sviluppo, la risposta valida ai problemi sorti in seguito alla presenza sempre più massiccia di stranieri nei paesi europei.

Gli stessi fenomeni di razzismo che la cronaca ha giustamente registrato ed enfatizzato vanno inquadrati nell'ambito di una distorta pseudocultura autarchica ed isolazionistica, abbondantemente superata dalla realtà dei

tempi, ma purtroppo ancora presente nel nostro sistema scolastico e nel campo dell'informazione. Il razzismo non va combattuto con prediche moralistiche, ma approntando una serie di strumenti atti a favorire l'integrazione degli stranieri nella società italiana in condizioni di «normale parità», favorendone la crescita verso forme di espressione multirazziale, a partire dall'infanzia in età scolare cui va offerta la possibilità di aprire i propri occhi verso orizzonti più lontani e, nello stesso tempo vicini, per la presenza di esseri umani di diversa origine.

Una politica tendente alla creazione di una società multiculturale e multirazziale è quindi una grande sfida del nostro tempo, alle soglie di un nuovo millennio della civiltà umana. Respingendo tentazioni di chiuderci in noi stessi, di erigere barriere, di esercitare discriminazioni e segregazioni del tipo di quelle che sin troppo spesso hanno dovuto subire i nostri emigranti all'estero, noi dobbiamo saper cogliere questa sfida, alla pari degli altri paesi europei di antica cultura democratica anche in questo campo, sapendo che essa richiede a noi tutti grandi aperture e disponibilità umana. Ma è una sfida che dobbiamo saper vincere.

L'articolato della proposta comunista cerca di stabilire i principi ispiratori di una legislazione di tutela dei cittadini immigrati in Italia, dando ampie deleghe al Governo per quel che concerne la predisposizione delle norme specifiche e di attuazione della presente legge. Alla base della proposta c'è comunque un'ipotesi di regolamentazione del complesso problema dell'ingresso e del soggiorno, sì da garantire maggiori certezze, limitare eventuali arbitrii, e rendere visibile un fenomeno altrimenti destinato a perpetuarsi nella semiclandestinità. Da ciò l'obbligo a richiedere la residenza e l'iscrizione nelle anagrafi. Sarebbe forse consigliabile anche la realizzazione di un censimento informale, parallelo a quello decennale del 1991. Deriva da ciò una serie di diritti, a partire dal fondamentale diritto alla creazione di associazioni rappresentative degli interessi dei lavoratori stranieri e delle loro famiglie. Tali associazioni diventano, per effetto del presente disegno di legge, i «soggetti» essenziali del processo di autoidentificazione e di emancipazione degli immigrati, mentre la

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

società offre loro un servizio, articolato in agenzie regionali, per consentire il massimo grado di tutela e di integrazione. Da questo punto di vista pare importante la proposta di istituzione della figura del «difensore civico» come punto di riferimento dei singoli stranieri in cerca dei propri diritti.

Nel campo dell'istruzione si cerca di soddisfare la convergente necessità di integrazione nel tessuto culturale italiano e della conservazione dell'identità culturale originale, dando inoltre la possibilità agli scolari ed agli studenti italiani di conoscere le lingue e le culture dei propri compagni di classe. La proposta del Gruppo comunista cerca di coinvolgere nel processo di tutela e di integrazione dei cittadini stranieri, intesi già come «nuovi cittadini», le amministrazioni regionali e gli enti locali, specie per la predisposizione di locali per attività socioculturali, biblioteche, videoteche e locali di culto. Si propone inoltre di garantire, alla stregua di altri paesi europei,

corrispondendo in ciò alle risoluzioni relative approvate dal Parlamento di Strasburgo, ai cittadini immigrati stabiliti in territorio italiano anche il diritto di voto in elezioni amministrative. Ci rendiamo conto che sarà necessaria, con ogni probabilità, una legge di modifica costituzionale.

Onorevoli senatori, il disegno di legge proposto dal Gruppo comunista fa parte di un «pacchetto» di ipotesi riguardanti le condizioni di vita degli stranieri nel nostro paese. Noi crediamo che la X legislatura, che sarà la legislatura del mercato unico europeo e quindi già caratterizzata da maggiori aperture e dal superamento graduale delle concezioni legate al periodo della formazione degli stati nazionali, debba affrontare questo problema con saggezza e tolleranza. Sarà, l'approvazione di una «carta dei diritti dei cittadini stranieri», un passo avanti nella creazione di un mondo senza conflitti, di amicizia tra i popoli, di cooperazione internazionale e di pace.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Principi ispiratori)*

1. La Repubblica italiana riconosce ai cittadini stranieri, lavoratori e studenti, che risiedono sul territorio nazionale, tutti i diritti secondo i principi ispiratori della Carta costituzionale italiana nonché le libertà sancite dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e ne promuove l'integrazione in condizioni di pari possibilità nella società civile, tutelandone l'identità linguistica e culturale ed i legami con la nazione d'origine.

## Art. 2.

*(Ingresso, soggiorno, residenza)*

1. Ai cittadini stranieri che ne facciano richiesta viene rilasciato un permesso di soggiorno individuale per la durata di sei mesi, prorogabile per un periodo massimo di un anno, al termine del quale dovrà fissare la propria residenza. In seguito il permesso è rinnovabile con scadenza quinquennale. Sono fatte, comunque, salve le condizioni particolari degli studenti stranieri.

2. Il permesso di soggiorno temporaneo e la residenza possono essere revocati soltanto per gravi e comprovati motivi di ordine pubblico o in seguito ad una decisione della Magistratura. Contro tali provvedimenti è ammesso il ricorso che interrompe temporaneamente gli effetti operativi conseguenti.

3. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le norme di attuazione per quanto stabilito dal presente articolo.

## Art. 3.

*(Ricongiunzione delle famiglie)*

1. I cittadini stranieri residenti in Italia possono farsi raggiungere dai familiari che siano a

loro carico, a cui viene comunque riconosciuto il diritto di accedere ad attività lavorativa in base a quanto disposto dalla legislazione vigente.

Art. 4.

*(Diritto alla casa)*

1. Il cittadino straniero ed i suoi familiari hanno diritto di procurarsi un'abitazione e di fissare la propria residenza in base alla normativa vigente e valevole per i cittadini italiani, compreso il diritto all'«equo canone», all'accesso ai programmi di edilizia popolare e convenzionata.

Art. 5.

*(Assistenza sanitaria e previdenza)*

1. Ai cittadini stranieri, residenti in Italia per motivi di lavoro e in possesso di regolare soggiorno, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed ai loro familiari, viene assicurata l'assistenza sanitaria di base nonchè la previdenza sociale anche in assenza di accordi bilaterali con i paesi d'origine.

Art. 6.

*(Contro la discriminazione razziale)*

1. I cittadini stranieri hanno diritto ad esprimere in tutte le forme la propria identità etnica e culturale. Ogni offesa o discriminazione per ragioni razziali e religiose viene punita in base a quanto disposto dall'articolo 291 del codice penale.

2. Nei procedimenti giudiziari per la tutela dei cittadini stranieri immigrati possono partecipare, come parte civile, le Associazioni dei cittadini stranieri immigrati riconosciute in base a quanto disposto dalla presente legge.

Art. 7.

*(Servizio e Agenzie di tutela)*

1. Ai fini del coordinamento delle iniziative per la tutela dei diritti dei cittadini stranieri residenti in Italia e la promozione della loro integrazione nella società civile in condizioni

di parità sostanziale viene costituito il Servizio nazionale per la tutela dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

2. L'organico del Servizio verrà stabilito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreti-legge che dovranno prevedere la possibilità di comando dai Ministeri dell'interno, del lavoro, della pubblica istruzione, dai loro uffici periferici, dalle Amministrazioni regionali, dagli enti locali, nonchè la presenza di un'aliquota funzionale di personale, anche direttivo, reclutato direttamente tra i cittadini stranieri immigrati o che comunque sia a conoscenza della lingua dei gruppi di maggiore consistenza.

3. Il Servizio coordinerà gli interventi nei settori previsti dalla presente legge e da altre leggi riguardanti i cittadini stranieri e si articolerà in Agenzie regionali, costituite con priorità nelle regioni in cui si rileva una consistente presenza di immigrati.

4. Il Servizio sarà diretto da un comitato interministeriale di cui faranno parte i rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro, della pubblica istruzione, del tesoro, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei cittadini stranieri e delle organizzazioni sindacali italiane, designati con decreto del Presidente della Repubblica all'atto della costituzione del Servizio. Il comitato di gestione nomina, su proposta del Governo, il direttore del Servizio.

5. L'attività delle Agenzie regionali verrà regolata con l'emanazione di apposite leggi regionali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Nel frattempo le Agenzie verranno gestite dal Servizio nazionale.

#### Art. 8.

##### *(Difensore civico)*

1. Nell'ambito del Servizio e delle Agenzie regionali di cui all'articolo 7 vengono costituiti, nei comuni di sensibile insediamento, degli uffici di difensori civici, scelti tra il personale della Magistratura, anche in quiescenza, tra gli avvocati iscritti all'Ordine o, mediante appositi concorsi, tra i laureati in giurisprudenza e scienze politiche e sociali.

2. Gli uffici di difensore civico saranno a disposizione dei cittadini stranieri per fornire loro, a richiesta, informazioni ed assistenza nell'esercizio dei loro diritti fondamentali, ed in ogni altra occasione in cui venisse ritenuto necessario il loro intervento.

Art. 9.

*(Diritto di voto amministrativo)*

1. Ai cittadini stranieri residenti in Italia da almeno tre anni viene garantito il diritto di voto per l'elezione dei consigli comunali e provinciali e di esservi eletti, qualora ricorrano le condizioni di eleggibilità già previste per i cittadini italiani.

2. Le norme di attuazione in merito verranno proposte dal Governo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

*(Associazioni)*

1. I cittadini stranieri residenti in Italia hanno diritto a costituire proprie associazioni cui lo Stato riconosce, ai sensi della presente legge, rappresentatività giuridica degli interessi collettivi delle singole comunità di immigrati. Il riconoscimento viene concesso, preso atto degli statuti e degli atti costitutivi delle associazioni, dal comitato di gestione del Servizio per la tutela dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie, per le associazioni operanti su scala nazionale, e dalle Agenzie regionali per le associazioni operanti a livello locale.

2. Lo Stato eroga, tramite il Servizio e le Agenzie regionali, contributi particolari alle associazioni per l'acquisizione di sedi, la stampa di giornali e pubblicazioni. A tal fine vengono riconosciute loro anche le facilitazioni di cui già godono le associazioni sindacali, culturali e politiche nazionali.

Art. 11.

*(Sedi per attività sociali e culturali,  
biblioteche e videoteche)*

1. Lo Stato eroga, tramite il Servizio nazionale per la tutela dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie e le Agenzie regionali,

particolari contributi ai comuni per l'allestimento di sedi polifunzionali adeguate per le attività sociali e culturali dei cittadini stranieri e delle loro associazioni, la costituzione di fondi di libri nella lingua materna degli immigrati presso le biblioteche pubbliche e scolastiche, la costituzione e la gestione di videoteche con *films* ed altro materiale audiovisivo di tipo didattico o informativo, destinato e distribuito gratuitamente alle associazioni dei cittadini stranieri ed alle loro famiglie da parte delle Agenzie regionali, cui viene concessa anche la produzione di materiale specifico - didattico ed informativo - o la riproduzione di materiale audiovisivo importato dai paesi di origine dei cittadini immigrati.

Art. 12.

*(Sedi di culto religioso)*

1. Lo Stato riconosce ai cittadini stranieri il diritto a professare il proprio credo religioso, facilitando, tramite gli organi del Servizio e delle Agenzie regionali di cui all'articolo 7, l'acquisizione dei locali necessari per il culto.

Art. 13.

*(Diritto all'informazione - RAI)*

1. Il Servizio nazionale per la tutela dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie e le Agenzie regionali possono stampare e distribuire opuscoli, in italiano e nelle lingue delle maggiori comunità immigrate, per informare i cittadini stranieri dei loro diritti fondamentali e fornire loro ogni notizia utile al loro inserimento sociale. A questo scopo il Servizio e le Agenzie regionali possono servirsi anche di inserzioni negli organi di stampa delle associazioni dei cittadini stranieri.

2. La RAI provvederà a diffondere periodicamente programmi informativi nelle lingue materne dei gruppi di cittadini immigrati più rilevanti. Una convenzione in tal senso verrà stipulata tra lo Stato e la concessionaria RAI entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 14.

*(Istruzione)*

1. Ai figli dei cittadini stranieri residenti in Italia vengono assicurati: l'accesso alle scuole di ogni ordine e grado; l'esercizio delle provvidenze derivanti dalle leggi sul diritto allo studio e sull'assistenza scolastica; ogni altro servizio scolastico garantito dalle leggi o dalle disposizioni amministrative, in conformità a quanto previsto per i cittadini italiani.

## Art. 15.

*(Attività speciali)*

1. La Direttiva CEE 77/486 relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti attuata con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 722 viene estesa anche ai cittadini stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza in paesi non appartenenti alla Comunità europea.

2. Per facilitare l'inserimento, la scolarizzazione dei figli degli immigrati stranieri sono indicati su base provinciale, con decreto del provveditore agli studi, i circoli didattici e le Scuole medie presso le quali possono essere organizzate speciali attività integrative.

3. Ferma restando la libertà di scelta della scuola dell'obbligo da frequentare, è data facoltà ai cittadini stranieri di optare per quelle istituzioni scolastiche che nell'ambito provinciale avranno istituito le speciali attività integrative volte all'insegnamento della lingua materna e della cultura dei gruppi di immigrazione maggiormente presenti nelle diverse località.

4. Tali insegnamenti sono affidati, attraverso specifici contratti di collaborazione, ad esperti in possesso dei necessari requisiti culturali, riconosciuti idonei da una commissione nominata dal provveditore agli studi.

5. Con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabilite le modalità di finanziamento dei consigli di circolo e di istituto e i parametri per la retribuzione degli esperti di cui al comma 4.

6. Le speciali attività integrative si svolgono

con un orario non inferiore alle due ore settimanali. Esse sono rivolte ad alunni di una stessa classe, hanno carattere facoltativo e si collocano nel quadro orario delle lezioni in aggiunta all'orario delle lezioni obbligatorie. La partecipazione a tali attività è aperta a tutti gli studenti che ne facciano richiesta.

7. Delle speciali attività integrative si tiene conto nella programmazione educativa delle classi degli alunni che le frequentano.

8. I consigli di circolo e di istituto dove sono organizzate le speciali attività integrative predispongono opportune iniziative volte a generalizzare in tutte le classi momenti di conoscenza e di studio delle tradizioni culturali, storiche, e religiose dei gruppi di alunni stranieri presenti nella scuola.

#### Art. 16.

##### *(Titoli di studio e professionali)*

1. Al fine di poter riconoscere la validità dei titoli di studio e professionali nonché le qualifiche di mestiere acquisite in Italia e nei paesi di origine, il Governo, con uno specifico decreto del Presidente della Repubblica, predisponde una normativa quadro. In relazione alle disposizioni stabilite dal predetto decreto, la materia sarà oggetto di accordi bilaterali con i governi di origine dei cittadini immigrati.

#### Art. 17.

##### *(Corsi di lingua per lavoratori stranieri e riconoscimento delle «150 ore»)*

1. Lo Stato finanzia, tramite il Servizio nazionale per la tutela dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie e le Agenzie regionali, l'organizzazione di corsi di istruzione professionale e di lingua italiana per i lavoratori stranieri, cui vengono riconosciute le «150 ore» ed i diritti già previsti per i lavoratori italiani.

2. Per i lavoratori stranieri disoccupati possono essere organizzati corsi di qualificazione e riqualificazione per facilitare il loro inserimento nel mercato del lavoro.

3. Corsi particolari di inserimento sociale e di apprendimento della lingua italiana verranno organizzati per i familiari degli immigrati.

Art. 18.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi previsti dal capitolo 9001 del bilancio del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.